

STATUTO

Verd&Blu - Comunità Energetica Rinnovabile di Primiero



Articolo 1 – COSTITUZIONE e SEDE


1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dall' art. 36 del Codice, è costituita, con sede in Imèr (TN), Loc. i Masi 48, un'Associazione priva di personalità giuridica che assume la denominazione Verd&Blu – Comunità Energetica Rinnovabile di Primiero, in sigla Verd&Blu CER.
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulti eventualmente iscritta.
3. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto. Per altri aspetti della vita associativa, si rimanda all'eventuale "Regolamento" da redigersi a cura del Consiglio Direttivo e da far approvare all'assemblea, oltre che all'osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti degli Enti a cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi.
4. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 3 – FINALITÀ

1. L'Associazione è una istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. L'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
2. La Comunità si propone quale scopo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità ai propri soci o alle aree territoriali in cui opera, attraverso la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dei relativi provvedimenti attuativi, nell'ambito territoriale iniziale dei Comuni della Comunità di Primiero (TN), ma che potrà estendere ad altre zone, con apposita delibera del Consiglio Direttivo.



3. Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una Comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
4. L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.
5. Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile, anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati dell'Associazione o di soggetti terzi;
 - b) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti;
 - c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica e servizi energetici;
 - d) promuovere l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici ai propri soci o alle aree locali in cui opera la Comunità;
 - e) promuovere e finanziare progetti a scopo sociale nei territori in cui opera la Comunità come, a titolo di esempio, sostenere Associazioni o Enti locali, promozione di eventi, sostegno economico a progetti a valore sociale e ambientale;
 - f) possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.
6. L'Associazione potrà inoltre svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
 - a) la promozione e la collaborazione nell'ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
 - b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;



- 
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - d) la promozione della sua attività, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - e) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
 - f) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
 - g) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti;
 - h) qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale;
 - i) in via strumentale e sussidiaria, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie;
 - j) attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo;
 - k) concludere accordi con grossisti e trader per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità Energetica.
7. Per raggiungere gli scopi prefissati, è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Articolo 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
2. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.
3. Possono appartenere all'Associazione, in qualità di soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i quali appartengono alle categorie descritte al Comma 1 e non possono detenere potere di controllo.

4. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
5. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto.
6. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) "consumatori" se sono titolari di un punto di prelievo che ricade nelle aree sottese alle Cabine Primarie dei territori di riferimento dell'Associazione;
 - b) "prosumer" se sono titolari di un punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero sia di un punto di prelievo che di un punto di connessione in immissione all'interno del perimetro di riferimento dell'Associazione e che abbiano messo a disposizione dell'Associazione l'energia prodotta dal proprio impianto di produzione;
 - c) "produttori" se producono energia elettrica e la immettono nella rete elettrica per condividerla;
 - d) "sostenitori" se non sono in possesso dei requisiti dei punti a), b) o c) precedenti.
7. Qualora i soci siano PMI, la partecipazione all'Associazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale e che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
8. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.
9. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

Articolo 5 – AMMISSIONE SOCI

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione, dovranno redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci, con la propria domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e si impegnano a pagare la quota di ammissione stabilita e ad attenersi a quanto contenuto nello Statuto stesso e agli eventuali Regolamenti interni e delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

3. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.
4. L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della domanda. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
6. Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 6 – QUOTA D'ISCRIZIONE

1. La quota associativa è eventualmente stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo per ogni categoria di socio. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno entro i termini di versamento stabiliti dal Consiglio Direttivo. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi.
2. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché i corrispettivi fissati per le attività alle quali egli chiede di partecipare. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Le quote associative non verranno mai restituite.
3. La quota associativa non è trasmissibile.



Articolo 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di voto nelle assemblee sociali.
2. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento, se istituito.

Articolo 8 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

1. L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.
2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti allo svolgimento dell'attività associativa, saranno assunte in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, appositamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - a) dimissione volontaria scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
 - c) morte;
 - d) espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze, azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
 - e) scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con accantonamenti annuali;
 - c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
 - d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative e corrispettivi specifici;



- b) eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- c) contributi da enti ed associazioni;
- d) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B del documento Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

3. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 11 - DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La destinazione degli incentivi maturati dalla CER, al netto delle spese, sarà stabilita di anno in anno, fermo restando l'obbligo di destinare almeno il 10% per fornire benefici sociali nelle aree territoriali in cui opera. Si rimanda al Regolamento della Comunità Energetica per definire le tempistiche e le modalità dell'allocazione di tali risorse.

Articolo 12 – RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico- finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.
3. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

Articolo 13 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

- b) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- d) qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

1. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti presenti. Possono esprimere il diritto di voto i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'assemblea in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. Possono esprimere il diritto di voto i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto e sono ammesse al massimo due deleghe nominali per il voto dei soci.
4. Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.
5. Tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.
6. Delle assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per comunicare notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.
7. Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri, nominati dall'assemblea e scelti tra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 3 esercizi sociali ed i membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario del terzo esercizio sociale gestito dallo stesso Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, per redigere il rendiconto consuntivo, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale, posta elettronica o altro strumento idoneo, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
6. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.
7. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) fissare l'ammontare annuo delle quote associative annuali ed i relativi termini di pagamento;
 - c) redigere il rendiconto consuntivo;
 - d) compilare i Regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - g) individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.



Articolo 19 - SOSTITUZIONE

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 esercizi sociali.



2. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e l'eventuale relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 – SEGRETARIO

1. Il Segretario:
 - a) ha la responsabilità della tenuta dei libri sociali;
 - b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
 - c) aiuta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 22 – SCIOGLIMENTO

1. Per lo scioglimento dell'Associazione delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere presentata all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
2. L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe.
3. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sullo scioglimento dell'Associazione;
 - b) sulla nomina del liquidatore;
 - c) sulla devoluzione del patrimonio.
4. Esperita la fase di liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Articolo 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Per la revisione o la modifica dello statuto delibera l'assemblea dei soci in seduta straordinaria. Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Articolo 24 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione nonché tra l'associazione da una parte, amministratori, rappresentanti e liquidatori dall'altra, la competenza è riservata al Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione, salvo le competenze giudiziali inderogabili per legge.

Articolo 25 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di associazioni e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari degli Enti ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affidarsi.

Imèr, 15/02/ 2025

Il Segretario

Il Presidente

Bonat Laurence

Gubert Daniele

25 FEB. 2025 65 Serie 3
Registrato a Borgo Valsugana
Pagamento con Reg. 200,00
mod. F24o F32 del 24/02/25 Ipot. /
cod ente. 8140/5614 Cat. /
Bollo /
Dir. /
Totale Riscosso € 200,00

L'ASSISTENTE
Francesco



UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA

